

**Norme Integrative per la costituzione di Incubatore congiunto Italo – Israeliano. Anno 2017. Legge n. 154/2002.**

## **1. Fase di presentazione della domanda**

Il Partner Italiano dovrà allegare, a pena di inammissibilità della domanda, unitamente alla Check List (Allegato A), debitamente compilata, anche i documenti ivi indicati e precisamente:

1) **in un UNICO FILE:**

**la DOMANDA (Allegato n. 1), comprensiva della Parte Anagrafica, della Parte Descrittiva del Progetto e del Preventivo di Spesa,** quest'ultimo relativo ai costi che si prevede di sostenere per la costituzione dell'Incubatore congiunto e per il funzionamento nel corso dei primi 3 anni.

2) **in un UNICO FILE (per partecipanti pubblici):**

**Allegato n. 2 alla domanda e precisamente:**

- **una Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà**, successivamente verificabile, nonché **copia del documento di identità del firmatario rappresentante legale dell'Ente** (se procuratore, allegare, a pena di esclusione, copia autentica della procura speciale dalla quale si evincano i poteri di firma del procuratore) il quale, consapevole della rilevanza penale derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità, come espressamente sancito in materia dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attesterà e sottoscriverà, a pena di esclusione, tutto quanto ivi indicato.

3) **in un UNICO FILE (per partecipanti privati):**

**Allegato n. 3 alla domanda e precisamente:**

- **una Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà**, successivamente verificabile, nonché **copia del documento di identità del firmatario rappresentante legale del Centro di ricerca privato** (se procuratore, allegare, a pena di esclusione, copia autentica della procura speciale dalla quale si evincano i poteri di firma del procuratore) il quale consapevole della rilevanza penale derivante da dichiarazioni non rispondenti a verità, come espressamente sancito in materia dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., attesterà e sottoscriverà, a pena di esclusione, tutto quanto ivi indicato.

**N.B. NEL CASO DI PARTECIPAZIONI MISTE (PUBBLICO e PRIVATO), ANDRANNO COMPILATI ENTRAMBI I FILE (Allegati nn. 2 e 3).**

L'Amministrazione potrà effettuare i controlli necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, assumendo d'ufficio la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato.

Avranno titolo a presentare la proposta di Incubatore congiunto:

- a) i direttori di istituti,
- b) dirigenti di ricerca,
- c) ricercatori affiliati ad un Ente di ricerca, per il tramite del rappresentante legale dell'Ente
- d) Rappresentati legali dei Parchi Scientifici e Tecnologici (PST) .

Il MAECI assegnerà il contributo ad un unico centro di imputazione giuridica che rappresenterà il partner italiano ed assumerà tutti gli obblighi nascenti dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, dalla dichiarazione di accettazione del contributo nonché posti dalle norme e dai regolamenti in vigore, dal provvedimento di concessione, dal Bando e dalle presenti norme integrative.

Qualora, pertanto, al progetto partecipino più partner, questi dovranno obbligatoriamente costituirsi in Consorzio, ATI, ATS, etc. Ciò dovrà avvenire a mezzo di atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata davanti a notaio. Nel caso di costituzione di centro di imputazione giuridica autonoma da parte di più centri di ricerca, imprese od enti associati, il mandatario a cui i partner possono conferire rappresentanza tramite mandato collettivo dovrà essere uno di questi soggetti. Il mandatario, pertanto, sarà l'unico referente nei contatti con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

## **2. Accordo di Cooperazione/Cooperation Agreement (C.A.)**

Il Cooperation Agreement (C.A.) è un contratto per regolare la proprietà intellettuale tra il/i partner italiani ed il/i partner israeliani, rispetto al quale **il MAECI è terzo**. Da tale contratto devono inoltre risultare gli impegni reciproci delle parti italiana ed israeliane in relazione alle attività di costituzione dell'Incubatore congiunto, alla sua localizzazione, dotazione finanziaria, tecnica e di personale, nonché alla durata del suo funzionamento che deve essere almeno triennale.

Il Cooperation Agreement va presentato solo nel caso in cui il progetto di Incubatore congiunto risulti vincitore della selezione, entro il termine stabilito dal MAECI.

## **3. Fase successiva all'accettazione del contributo.**

Nel caso in cui il **partner israeliano**, per cause di forza maggiore o eventi eccezionali ed imprevedibili, non possa più proseguire nella realizzazione dell'Incubatore congiunto approvato, il medesimo potrà continuare se il partner italiano individui un nuovo partner israeliano, previa tempestiva comunicazione al MAECI. Se il partner israeliano (rinunciario) non verrà sostituito nel termine di 6 mesi dalla predetta comunicazione, **il progetto non potrà essere realizzato unilateralmente** e, pertanto, il beneficiario che prosegue il progetto da solo **non avrà diritto al sostegno finanziario ancora da corrispondere**.

In ogni caso le Autorità preposte, ovvero i Ministeri competenti, vaglieranno nel merito la domanda di sostituzione. Nel caso sia stata costituita un'ATI/ATS/RTI/Consorzio tra una diversi partners italiani, la sostituzione di uno degli stessi è consentita, previa tempestiva comunicazione al MAECI, ove sia approvata dai Ministeri competenti. In questo caso i nuovi partner potranno subentrare al precedente oppure costituire un nuovo Consorzio, ATI, ATS, RTI, etc. Ciò dovrà avvenire a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata davanti a notaio.

## **4. Fase di liquidazione del contributo**

La liquidazione della prima tranche del contributo, pari al 50% dell'importo complessivo del medesimo avverrà in favore del soggetto beneficiario, entro 3 mesi dalla data di costituzione dell'Incubatore congiunto. Il MAECI liquiderà tale importo previa presentazione di una Relazione iniziale, non superiore a 12 pagine, redatta in inglese e italiano su carta intestata ed accompagnata da una lettera ufficiale a firma congiunta del Coordinatore dell'Incubatore e del Responsabile Amministrativo del soggetto beneficiario. La relazione dovrà attestare quanto segue: a) che l'Incubatore congiunto sia stato effettivamente costituito, sia in grado di funzionare e funzionante; b) che le spese effettuate per la costituzione e l'avvio dell'incubatore siano congruenti con l'attività descritta nella Domanda e con il programma di spesa indicato nel preventivo, indicando il loro ammontare suddiviso per tipologia. Il beneficiario del sostegno finanziario è tenuto a notificare per iscritto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, l'avvenuta costituzione dell'Incubatore e presentare altresì una dichiarazione del partner israeliano che attesti tale costituzione.

La seconda tranche del contributo, pari al 40% del contributo assegnato, sarà liquidata ad esaurimento della I tranche del finanziamento. A tal fine dovrà essere presentata una Relazione intermedia non

superiore a 12 pagine, redatta in inglese e italiano su carta intestata ed accompagnata da una lettera ufficiale a firma congiunta del Coordinatore dell'Incubatore e del Responsabile Amministrativo del soggetto beneficiario. Tale relazione dovrà essere costituita da una prima parte di carattere tecnico-economico, tendente ad evidenziare i risultati conseguiti mediante l'attività dell'Incubatore; nonché da una seconda parte di carattere finanziario, ove dovranno essere indicati i principali dati amministrativo-contabili: entrate e spese suddivise per tipologia, il personale che vi ha collaborato, gli acquisti di beni strumentali effettuati nonché la destinazione della I tranche di finanziamento ricevuta.

La terza tranche del contributo, pari al 10% del contributo assegnato, sarà liquidata a conclusione delle attività dell'Incubatore, entro un massimo di 36 mesi dalla data di costituzione dell'Incubatore o di 60 mesi in caso di proroga dello stesso. A tal fine dovrà essere presentata una Relazione finale non superiore a 12 pagine, redatta in inglese e italiano su carta intestata ed accompagnata da una lettera ufficiale a firma congiunta del Coordinatore dell'Incubatore e del Responsabile Amministrativo del soggetto beneficiario. Tale relazione dovrà essere costituita da una prima parte di carattere tecnico-economico, caratterizzata da una descrizione dettagliata delle ulteriori fasi operative, i risultati finali conseguiti nonché la possibilità ed utilità di proseguire la collaborazione tramite l'Incubatore; nonché da una seconda parte di carattere finanziario, ove dovranno essere indicati i principali dati amministrativo-contabili (spese ed entrate suddivise per tipologia, personale che vi ha collaborato, acquisti di beni strumentali) nonché la destinazione delle precedenti tranche del contributo ricevuto e la destinazione prevista della terza tranche.

In caso sia stata costituita ATI, ATS, Consorzio etc. il soggetto obbligato alla presentazione delle relazioni sopraindicate - consolidando nella medesima i dati necessari relativi ai mandanti e/o partners associati - è il mandatario che riceverà il sostegno finanziario.